

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro

CIRCOLARE INFORMATIVA AI CLIENTI

(n. 03/2026)

OGGETTO: L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199, LEGGE DI BILANCIO 2026

Si informano i Gentili Clienti in merito alle principali novità introdotte dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026, pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025.

1. Modifica aliquota IRPEF:

È stata prevista la riduzione dell'aliquota IRPEF applicata al secondo scaglione di reddito, relativo ai redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, che passa dal 35% al 33%.

2. Detassazione aumenti da rinnovi contrattuali:

La Legge di Bilancio prevede una misura agevolativa volta a sostenere l'adeguamento delle retribuzioni all'aumento del costo della vita. In particolare, gli aumenti retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti nel corso del 2026, derivanti da rinnovi contrattuali collettivi nazionali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%.

L'applicazione del regime agevolato è automatica, salvo rinuncia espressa del lavoratore da effettuarsi per iscritto e con conseguente applicazione delle aliquote IRPEF ordinarie.

L'agevolazione è riservata ai lavoratori del settore privato che, nell'anno 2025, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 33.000.

Secondo l'interpretazione del legislatore, l'imposta sostitutiva del 5% può essere applicata esclusivamente agli incrementi retributivi maturati nel corso del 2026; restano pertanto esclusi gli aumenti con decorrenza antecedente, anche se erogati nel 2026.

3. Detassazione premi di produttività:

Nell'anno 2025 l'aliquota dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali applicabile ai premi di produttività era stata ridotta, per il triennio 2025-2027, dal 10% al 5% (entro

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro

il limite annuo di euro 3.000 e solo per i lavoratori che nell'anno precedente avevano percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a euro 80.000).

La Legge di Bilancio 2026 ha modificando tale disposizione prevedendo che, per il biennio 2026-2027, i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili vengano assoggettati ad un'imposta sostitutiva pari **all'1%**. Il nuovo limite annuo viene innalzato ad euro 5.000, superato il quale, si applica la tassazione ordinaria; mentre, il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente non deve superare euro 80.000.

4. Detassazione maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno e festivo:

Viene introdotto, per l'anno d'imposta 2026, un regime fiscale agevolato applicabile, salvo rinuncia scritta del lavoratore, alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti entro il limite annuo di 1.500 euro.

Tali importi sono assoggettati a imposta sostitutiva del 15%, in sostituzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

L'agevolazione riguarda esclusivamente le somme erogate a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL applicati;
- maggiorazioni e indennità per prestazioni lavorative svolte nei giorni festivi o di riposo settimanale, come disciplinate dai CCNL;
- indennità di turno e altri emolumenti collegati allo svolgimento di lavoro su turni, previsti dai CCNL.

Sono esclusi dall'agevolazione i compensi che sostituiscono, anche parzialmente, la retribuzione ordinaria. La disciplina si applica ai sostituti d'imposta del settore privato (con esclusione delle attività indicate al comma 18) e nei confronti dei lavoratori che nel 2025 non abbiano superato 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente. In caso di sostituto d'imposta diverso da quello che ha rilasciato la CU dell'anno precedente, il lavoratore deve dichiarare per iscritto il reddito percepito.

Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non rilevano i premi di risultato e le somme legate alla partecipazione agli utili ex legge n. 208/2015. Restano ferme le ordinarie regole contributive e assicurative.

Sono infine esclusi i lavoratori della somministrazione di alimenti e bevande e del settore turistico, compresi gli stabilimenti balneari, già destinatari del trattamento integrativo speciale del turismo.

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro

5. Aumento limite non imponibile dei buoni pasto elettronici:

Viene modificata la disciplina fiscale dei buoni pasto elettronici aumentando l'importo non soggetto a tassazione. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il valore giornaliero esente dei buoni pasto elettronici passa da 8,00 a 10,00 euro.

Restano invece invariati il limite di esenzione dei buoni pasto cartacei (4,00 euro al giorno), e quello delle indennità sostitutive del servizio mensa (5,29 euro giornalieri) riconosciute ai lavoratori dei cantieri edili, di altre strutture temporanee o di unità produttive situate in aree prive di servizi di ristorazione.

6. Trattamento integrativo speciale nel settore turistico alberghiero:

Per sostenere la continuità occupazionale e far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale, è stata riconosciuta una speciale integrazione economica, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande e ai lavoratori del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali.

Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite alle prestazioni di lavoro notturno e alle ore di lavoro straordinario svolte nelle giornate festive. La misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell'anno d'imposta 2025, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro.

7. Previdenza complementare:

La Legge di Bilancio 2026 interviene in materia di previdenza complementare su due principali profili.

In primo luogo, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, innalza il limite di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare da 5.164,17 euro a 5.300 euro.

Il secondo intervento riguarda l'adesione automatica dei lavoratori neoassunti alle forme di previdenza complementare previste dalla contrattazione collettiva, a decorrere dal 1° luglio 2026.

In presenza di più forme pensionistiche contrattuali, verrà scelta automaticamente quella a cui è iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

In assenza di accordi o contratti collettivi che prevedano il versamento a determinati fondi, l'adesione automatica avviene al fondo COMETA.

Il lavoratore può rinunciare a tale automatismo entro 60 giorni dall'assunzione, scegliendo di destinare il TFR ad un diverso fondo pensione ovvero di mantenerlo in azienda.

Studio Assogest Srl Stp

Consulenti del Lavoro

Rag. Alberto Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Rag. Nadia Cominardi - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Guido Borio - Consulente del Lavoro - Consulente Tecnico del Giudice

Dott.ssa Monica Civettini – Consulente del Lavoro
Dott.ssa Roberta Bolognesi – Consulente del Lavoro
Dott. Federico Lombardi – Consulente del Lavoro

8. Versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS:

Dal periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2026 viene esteso l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS anche ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale prevista.

In via transitoria, per il biennio 2026-2027, l’obbligo di versamento sorge al raggiungimento di 60 dipendenti.

Nel periodo 2028-2031 la soglia è fissata a 50 dipendenti, mentre, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l’obbligo si applica ai datori di lavoro che occupano, o raggiungano nel tempo, almeno 40 lavoratori.

Ai fini della verifica della soglia dimensionale rileva la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga di riferimento.

9. Congedo parentale e congedo per la malattia del figlio:

La legge rafforza la disciplina dei congedi parentali e dei congedi per malattia dei figli minori.

L’età massima del figlio per la fruizione del congedo parentale passa da 12 a 14 anni.

Per il congedo per malattia del figlio, i giorni di permesso aumentano da 5 a 10 per ciascun figlio e il limite massimo di età per la fruizione è esteso da 8 a 14 anni.

Infine, è prevista la possibilità di prorogare il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione di lavoratrici assenti per congedo di maternità. La proroga è concessa per un periodo non superiore al primo anno di vita del bambino, così da consentire l’affiancamento della lavoratrice sostituita.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l’occasione purgiamo distinti saluti.

Brescia, 19 Gennaio 2026

STUDIO ASSOGEST S.R.L. S.T.P.